



CITTA' DI CASTELLANZA
Provincia di Varese
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Prot. n° 23010

N° 151 Reg. Ord.

Castellanza, 24/12/2015

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI CASTELLANZA IN ACCORDO CON I COMUNI DI BUSTO ARSIZIO E LEGNANO.

IL SINDACO

Considerato che il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

Rilevato che nonostante i significativi risultati conseguiti negli ultimi anni in termini di riduzione dei principali inquinanti, con particolare riferimento a benzene, CO, SO₂, persistono significative criticità relativamente al particolato fine e agli ossidi di azoto;

Considerato che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, stimano che il persistere delle alte concentrazioni dell'inquinante atmosferico PM₁₀ si rivela pregiudiziale per la salute;

Considerato che il comune di Castellanza rientra nell'area critica per la qualità dell'aria in particolare appartiene alla zona A della nuova DGR 2605/2011 (ex zona A2 della vecchia DGR 5290/2007) di Regione Lombardia;

Considerato che, al fine di garantire il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, i comuni di Busto A. e Legnano si sono attivati garantendo la condivisione delle iniziative di propria competenza adottate;

Considerato che, i Comuni della Città Metropolitana di Milano, di cui Legnano fa parte, hanno adottato un protocollo di azioni per il miglioramento della qualità dell'aria, condivisibile rispetto alle misure adottate e rispetto alla verifica dei risultati delle predette misure;

Dato atto che, si reputa opportuna una programmazione sinergica di iniziative di contenimento degli agenti inquinanti ai fini di una reale efficacia delle stesse ;

Considerato che è attribuita priorità assoluta alle politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico locale con particolare riguardo al particolato fine, allo scopo di assicurare la tutela della salute dei cittadini, attraverso l'adozione automatica di misure condivise, al verificarsi di determinate condizioni di criticità.

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 " Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa." e s.m.i.;

Visto il DPR 16 aprile 2013 n. 74 e s.m.i.;

Viste: la DGR n. 7635 del 11/17/08, la DGR 9958 del 29/07/09 e la DGR 2605 del 30/11/11;

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

che, dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di raggiungimento del 10° giorno consecutivo di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM₁₀ rilevati da ARPA Lombardia, quale media aritmetica dei valori rilevati dalle centraline di Gallarate e Busto A., Saronno, entreranno in vigore le seguenti misure: in aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e dalla DGR n. 9958 del 29 luglio 2009¹, verranno applicate le seguenti misure aggiuntive:

¹ Le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e n. 9958 del 29 luglio 2009 prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30 non possono circolare:

- gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
- gli autoveicoli diesel (cioè alimentati a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure homologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).

CICLOMOTORI: per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0, i provvedimenti di limitazione progressiva applicati negli scorsi anni si estendono a tutta la Regione pertanto, a partire dal 15 ottobre 2011, vigerà il fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;

AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL): fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel a partire dal 15 ottobre 2011, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.

TRASPORTI SPECIFICI: dallo scorso inverno, è in vigore il divieto di circolazione anche per la classe Euro 2 diesel dei veicoli per trasporti specifici e per uso speciale (di cui all'art. 54, comma 1, lettere f) e g) del DLGS n. 285/1992 ed elencati all'art. 203 del DPR attuativo n. 495 del 1992).

- ✓ divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:

- autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 8:30 alle ore 18:00,
- autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 7:30 alle ore 10:00.

Sono esclusi e derogati dalla limitazione alla circolazione di cui al presente provvedimento i veicoli già esclusi e derogati dall'allegato 1 alla DGR n° 7635 dell'11 luglio 2008 e dall'allegato 1 alla DGR n° 9958 del 29 luglio 2009.

- a) Riduzione del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari, **non** adibite ad attività industriale, artigianali e assimilabili, di cui all'art. 3 ,c. 1, lett. b) del D.P.R. 74/2013 di 1 grado centigrado (da 20°C a 19°C).
- b) Riduzione di due ore della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale di cui all'art. 4, c. 2, del D.P.R. 74/2013 (da 14 a 12 ore giornaliere);

Per quanto concerne le disposizioni di cui ai punti b) e c) fanno eccezione i seguenti edifici:

- Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici,
 - gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.
- c) Potenziamento dei controlli, relativamente alle fonti di inquinamento di origine veicolare in relazione a:
 - verifica del rispetto del divieto di circolazione dei veicoli, secondo i criteri stabiliti dalle D.G.R. 11 luglio 2008, n.7635;
 - verifica del rispetto delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 2 agosto 2007, n. 5276;
 - verifica delle emissioni di particolato dai veicoli diesel, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della l.r. 24/06, attraverso l'utilizzo degli opacimetri.
 - Verifica dei divieti di combustione previsti dalla DGR n. 7635 dell'11/07/2008 ;
 - spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea nonché dei motori dei veicoli durante le fasi di carico/scarico (DGR n° 7635 dell'11/07/2008); lo toglierei perché c'era già ordinanza

INVITA

Gli esercizi commerciali alla chiusura delle porte di accesso ai propri locali per ridurre le dispersioni termiche;

DISPONE CHE

In considerazione del raggiungimento del 10° giorno consecutivo di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM₁₀ le disposizioni contenute nella presente abbiano immediata applicazione.

Le stesse si intendono altresì applicabili ogniqualvolta si riscontrino, in futuro, le condizioni prima specificate.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle misure di cui al punto a) sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 164 ad Euro 663;
- l'inosservanza dei punti b) e c) sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25 fino ad un massimo di Euro 500 con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Castellanza la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Le misure adottate sono sospese dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dell'avvenuta condizione di assestamento dei valori sotto soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM₁₀ rilevati da ARPA Lombardia, quale media aritmetica dei valori rilevati dalle centraline di Busto A., Gallarate e Saronno, per 3 giorni consecutivi.

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente provvedimento possono essere autorizzate in caso di eccezionale e documentata evidenza dal Comandante della Polizia Locale;

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale, l'Ufficio ambiente e l'ASL cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni per gli aspetti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Responsabile del procedimento: dr. Francesco Nicastro.



IL SINDACO
(Fabrizio Farisoglio)